

LEGGE PROVINCIALE 26 gennaio 2018, n. 2

Istituzione, promozione e finanziamento degli orti didattici in Trentino

INDICE

- Art. 1 - *Finalità e obiettivi*
- Art. 2 - *Orti didattici*
- Art. 3 - *Progetti educativi*
- Art. 4 - *Misure di sostegno*
- Art. 5 - *Misure di valorizzazione*
- Art. 6 - *Progetti per la gestione di animali da cortile nelle scuole*
- Art. 7 - *Disposizione finanziaria*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Art. 1 *Finalità e obiettivi*

1. La Provincia promuove la realizzazione degli orti didattici e il recupero delle aiuole pubbliche di pertinenza della scuola per diffondere la cultura del verde anche pubblico e dell'agricoltura, sensibilizzare le famiglie e gli studenti sull'importanza della sostenibilità alimentare, dell'alimentazione sana ed equilibrata, della promozione della biodiversità e del rispetto dell'ambiente.

Art. 2 *Orti didattici*

1. Gli orti didattici sono aree verdi all'interno dei plessi scolastici o appezzamenti di terreno concessi in uso gratuito, mediante convenzione, da enti pubblici, privati o imprese agricole, destinati alla formazione dei bambini e degli studenti a pratiche ambientali sostenibili.

2. Gli orti didattici ad uso delle scuole aventi sede in provincia possono essere realizzati in collaborazione con le imprese agricole, anche quelle florovivaistiche, del territorio, con i comuni e le comunità sulla base di appositi progetti educativi che devono essere trasmessi all'inizio dell'anno educativo e scolastico alla struttura provinciale competente in materia di istruzione.

Art. 3 *Progetti educativi*

1. I progetti educativi connessi alla gestione dell'orto didattico hanno durata almeno triennale e sono rivolti ai bambini delle scuole dell'infanzia e agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

2. I progetti educativi prevedono l'applicazione di tecniche di agricoltura sostenibile, con particolare attenzione ai seguenti temi:

- a) risparmio idrico ovvero sistemi di raccolta delle acque meteoriche o applicazione, laddove possibile, di sistemi di irrigazione a goccia;
- b) riciclo dei rifiuti, con applicazione delle tecniche di compostaggio;
- c) salvaguardia della fertilità dei suoli senza ricorrere a prodotti chimici di sintesi, privilegiando tecniche tradizionali come la fertilizzazione organica o la rotazione colturale come previsto nell'agricoltura biologica.

3. I progetti educativi prevedono iniziative formative e informative sui seguenti temi:

- a) tecniche agricole e stagionalità dei prodotti, per favorire la raccolta e l'utilizzo degli orti durante tutto l'anno;
- b) educazione ambientale e rispetto del verde anche pubblico;
- c) educazione alimentare;
- d) educazione al biologico e al biodinamico.

4. I progetti educativi prevedono la visita da parte dei bambini e degli alunni degli istituti scolastici di imprese agricole anche biologiche o di lavorazione dei prodotti agricoli, o di vivai, allo scopo di far conoscere agli stessi le attività economiche tradizionali del comparto agricolo e alimentare trentino.

5. Per la gestione dei progetti educativi, le scuole possono stipulare apposite convenzioni con enti e associazioni del terzo settore, oppure avvalersi, durante il periodo di coltivazione e di gestione degli orti, di personale qualificato ed esperto nelle tematiche agronomiche.

Art. 4 *Misure di sostegno*

1. La Provincia concede contributi alle scuole aventi sede in provincia per la realizzazione degli orti didattici o per l'ampliamento degli orti didattici già esistenti.

2. Sono ammissibili a contributo i seguenti interventi:

- a) spese di progettazione;
- b) realizzazione di recinzioni in aree di proprietà pubblica;
- c) acquisto di strutture, attrezzature e fattori di produzione;
- d) iniziative formative e informative.

3. I contributi possono coprire fino al 100 per cento delle spese indicate nel comma 2, per un importo massimo per ogni orto didattico definito con la deliberazione prevista dal comma 4.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità di concessione, anche a seguito di bandi, dei contributi alle scuole, di erogazione e di rendicontazione, nonché i criteri e le modalità di restituzione dei contributi in caso di revoca.

Art. 5

Misure di valorizzazione

1. La Provincia rilascia apposito contrassegno da esporre all'ingresso delle scuole per segnalare l'adesione al progetto dell'orto didattico.

2. La Provincia può organizzare e promuovere, in collaborazione con la fondazione Edmund Mach, con il Museo delle scienze, con il Museo degli usi e costumi della gente trentina e con le associazioni di categoria, il concorso "Gli orti didattici del Trentino" al fine di valorizzare e premiare le esperienze più significative.

3. La Provincia, nell'ambito dell'accordo di programma previsto dall'articolo 20, comma 1 bis, della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005), può promuovere il coinvolgimento della fondazione Edmund Mach per avviare forme di collaborazione con le scuole sulle tematiche oggetto della presente legge.

Art. 6

Progetti per la gestione di animali da cortile nelle scuole

1. La Provincia promuove e sostiene progetti didattici rivolti ai bambini delle scuole dell'infanzia e agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado che prevedono la realizzazione, nelle aree a disposizione dei plessi scolastici, di spazi per la gestione degli animali da cortile al fine di favorirne la conoscenza, la cura e il rispetto. I progetti possono essere anche connessi con i progetti di gestione dell'orto didattico. Con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 4, sono definite le modalità di attuazione di questo articolo prevedendo a tal fine anche la concessione di contributi alle scuole.

Art. 7

Disposizione finanziaria

1. Da questa legge non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 04 (istruzione e diritto allo studio), programma 02 (altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 2 (spese in conto capitale) e nella missione 04 (istruzione e diritto allo studio), programma 01 (istruzione prescolastica), titolo 1 (spese correnti).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 26 gennaio 2018

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Ugo Rossi